



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

**DISPOSIZIONI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DELLA GIUNTA COMUNALE IN
MODALITÀ VIDEOCONFERENZA.**

Allegato alla D.G.C. n. 43 del 31 maggio 2022

INDICE

- 1. Oggetto**
- 2. Definizioni**
- 3. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza**
- 4. Convocazione e svolgimento delle sedute in videoconferenza**
- 5. Disposizioni transitorie e finali**

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di Bevilacqua.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme sono definite “*sedute in modalità telematica*” le riunioni della Giunta comunale che si svolgono con la seguente modalità:

- uno o più o tutti i componenti, collegato per videoconferenza e/o in video chiamata, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione;
- la Giunta si assume convocata presso la Sede Comunale;

2. Per *videoconferenza* si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonni oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni deve garantire la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l’identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta,

l'utilizzo di una casella di posta elettronica o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud, WhatsApp, ecc.).

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. La convocazione delle adunanze della Giunta comunale, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata a tutti i componenti dell'Organo a mezzo posta elettronica.

2. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti della Giunta potranno essere collegati per videoconferenza/video chiamata dal Palazzo comunale ovvero da altri luoghi. Tutti i partecipanti, incluso il segretario comunale, possono essere collegati da sedi diverse da quella Comunale.

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni.

4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

7. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

9. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Le presenti disposizioni sono approvate con delibera di Giunta Comunale ed entrano in vigore dalla data della sua esecutività.

2. Nessuna modifica è apportata alle modalità di svolgimento delle Giunte Comunali effettuate in presenza.